


30

1993/94-2023/24



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union

EUILAP LAB – Seminars


Copyright in the Digital Age

The Reproduction right

Case C-5/08 – Infopaq I

Dott.ssa Francesca De Luca

30/04/2024



Introduzione - Il diritto di riproduzione

- Cuore della prima legge sul diritto d'autore del 1710 (copyright)
- negli anni **espansione** della protezione (progresso tecnologico)

EU: Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society – presentato dalla Commissione – 1995:

“[...] Il diritto di riproduzione costituisce l'essenza stessa del diritto d'autore e dei diritti connessi, poiché è grazie ad esso che il titolare di un diritto può autorizzare o proibire a chiunque di riprodurre l'opera o la prestazione tutelata. È questo diritto a conferire il controllo su certi atti di utilizzazione successivi, in quanto permette di impedire la riproduzione.”

Introduzione - Il diritto di riproduzione

Direttiva 2001/29/CE

Articolo 2 - Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione **diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:**

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; [...]

Introduzione - Il diritto di riproduzione

Considerando della Direttiva InfoSoc:

[...](21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una **definizione ampia** di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non **proteggendo rigorosamente i diritti** e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.[...]

Introduzione - Limiti al diritto di riproduzione

il diritto di riproduzione ha però dei limiti...

Articolo 5 InfoSoc - Eccezioni e limitazioni

1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'art. 2 gli **atti di riproduzione temporanea** di cui all'art. 2 **privi di rilievo economico proprio** che sono **transitori o accessori**, e **parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico**, eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) la **trasmissione in rete tra terzi** con l'intervento di un intermediario
o
- b) un **utilizzo legittimo** di un'opera o di altri materiali.[...]

Introduzione - Limiti al diritto di riproduzione

Articolo 5 InfoSoc - Eccezioni e limitazioni

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate **esclusivamente in determinati casi speciali**

- che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali
- e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

(three-step-test)

La giurisprudenza UE e il diritto di riproduzione in ambiente digitale

perché Infopaq I?

- concetto di riproduzione (parziale) in ambiente digitale (velocità dell'innovazione);
- natura delle attività di riproduzione in ambiente digitale;
- finalità delle attività di riproduzione in ambiente digitale;

Infopaq International A/S

azienda che opera a livello globale, con sede in Europa specializzata in media, pubblicità, analisi e consulenza.

Fornisce servizi di monitoraggio dei media, sondaggi, tracking, valutazione delle notizie, analisi e consulenza.

In particolare offre “[...] Redazione di sintesi di articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie riviste. Tale selezione di articoli avviene in funzione dei temi scelti dai clienti e viene attuata mediante un procedimento denominato “raccolta dati”. Le sintesi sono inviate ai clienti per posta elettronica.”



Danske Dagblades Forening (DDF)

associazione professionale dei quotidiani danesi

assiste i propri membri in tutte le questioni riguardanti i diritti d'autore.

2005: la DDF viene a conoscenza del fatto che Infopaq

- scansionava articoli di giornale,
- senza il consenso dei relativi titolari dei diritti,
- per scopi commerciali (Servizio a pagamento - redazione di sintesi di articoli selezionati su richiesta dei clienti tramite parole chiave)

Secondo la DDF ➡ il consenso dei titolari dei diritti degli articoli era essenziale per elaborare gli stessi tramite il suddetto processo.

L'associazione danese fa causa a Infopaq.

In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

- scomponibile in 5 fasi;
- comporta 4 atti di riproduzione di articoli di giornale.

1) i collaboratori della società Infopaq registrano manualmente in una banca dati elettronica le pubblicazioni.




In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

2) **digitalizzazione** delle pubblicazioni mediante scansione.

La parte della pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima dell’inserimento della pubblicazione nello scanner.

Segue la produzione di un file formato TIFF (Tagged Image File Format) per ciascuna pagina della pubblicazione.

Alla fine di tale operazione, il file TIFF viene trasferito su un server OCR (Optical Character Recognition) (riconoscimento ottico dei caratteri)




In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

3) Il server OCR converte il file TIFF in dati che possono essere facilmente utilizzabili dall'utente.

Nel corso di tale procedimento, l'immagine di ciascun carattere è convertita in codice digitale che indica al computer il tipo di carattere.

Tali dati sono memorizzati in forma di **file di testo** che possono poi essere letti da qualsiasi programma di elaborazione testi.

Dopo questa trasformazione il file TIFF viene cancellato.




In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

4) Il file di testo viene analizzato per ricercarvi le parole chiave predefinite. Di volta in volta, viene generato un file che indica il titolo, la sezione e il n. di pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un valore, espresso percentualmente da 0 a 100, per indicare la posizione di tale parola chiave nel testo, agevolando in tal modo la lettura dell’articolo.

La parola chiave è riportata con le 5 parole chiave che la precedono e le 5 parole che la seguono (“l’estratto composto da 11 parole”).

Dopo questa fase il file di testo viene cancellato.



In cosa consiste il procedimento di “raccolta dati”?

5) Il procedimento di raccolta dati si conclude con la stampa di una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave.

es. di scheda:

“4 novembre 2005 - *Dagbladet Arbejderen*, pag. 3:

TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che dovrebbe essere acquisito da”



Sintesi:

- a) scansione pagine di riviste/giornali - produzione file formato TIFF di ogni pagina;
- b) trasferimento file TIFF su un server OCR - trasformazione del file in documenti di testo;
- c) ricerca tra i file di testo delle parole selezionate in anticipo dagli abbonati al servizio. Produzione di un documento sintesi - 11 parole di estratto per ogni parola selezionata;
- d) cancellazione dei file TIFF, dei file di testo ad eccezione delle sintesi;
- e) stampa delle sintesi - invio agli abbonati via email.

Secondo Infopaq il procedimento di “raccolta dati” non è un’attività che richiede il consenso dei titolari dei diritti d’autore sulle pubblicazioni.

per Infopaq sono atti che ricadono nell’esenzione prevista per gli atti di riproduzione transitori.

Questioni pregiudiziali

L'Højesteret (Corte suprema danese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali:

- 4 atti del procedimento di raccolta dati sono riproduzioni o riproduzioni parziali? art. 2 Infosoc?
- sono riproduzioni temporanee?
- se sono parziali e temporanee si applica l'art. 5 Infosoc?

Sulla prima questione il diritto di riproduzione (parziale) e la tutela di parti di un'opera

Agli autori è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere;

Oggetto: un'opera";

Opera = Creazione intellettuale -> carattere di originalità;

Parti di un'opera? Tutelate dal diritto d'autore laddove partecipino all'originalità dell'opera nel suo insieme.

Sulla prima questione il diritto di riproduzione (parziale) e la tutela di parti di un'opera

Dal 9° e dal 10° considerando della direttiva Infosoc risulta che l'obiettivo della stessa è quello di

- instaurare un **alto livello di protezione** in favore degli autori consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, anche in occasione della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare la loro attività creativa e artistica.

21° considerando Dir. Infosoc → atti di riproduzione **intesi “in senso ampio”**

Gli **articoli di giornale**:

la creazione intellettuale del loro autore risulta di norma

- dalla **modalità con cui è presentato l'argomento,**
- nonché **dall'espressione linguistica.**

opere letterarie che rientrano nell'ambito d'applicazione della dir. 2001/29.

Sulla prima questione Attività di riproduzione in ambiente digitale

Nessuna definizione di “riproduzione” o “riproduzione parziale” nella
Direttiva Infosoc

bisogna fare riferimento

- all'Art.2 Infosoc,
- agli obiettivi della Direttiva,
- e al diritto internazionale.

Attività di riproduzione (parziale) e procedimenti di raccolta dati

La riproduzione di un estratto di un'opera protetta che comprende 11 parole consecutive dell'opera stessa **può rappresentare una riproduzione parziale** ai sensi dell'art.2 della Dir. Infosoc qualora un simile estratto contenga un elemento dell'opera che, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell'autore [...]

un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un'opera tutelata composto da 11 parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell'art. 2 della Dir. Infosoc, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

Atti posti in essere da Infopaq = riproduzione parziale di un'opera protetta;

Ai sensi dell'art.2 e dell'art. 5 della Dir. Infosoc emerge che:

- non può essere effettuata tale riproduzione senza il consenso dell'autore delle opere,
- salvo che tale riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all'art.5 della Dir.

Sulle questioni da due a undici Attività di riproduzione in ambiente digitale

questioni da 2 a 12 il giudice del rinvio chiede:

se gli atti di riproduzione effettuati nel corso di un procedimento di **raccolta dati** (come quello effettuato da Infopaq) soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, n. 1, della dir. Infosoc

e, pertanto, se tale procedimento possa essere svolto senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore in questione, laddove mira a consentire la **redazione di una sintesi di articoli di giornale e consiste nella digitalizzazione mediante scansione dell'insieme di tali articoli**, nella **memorizzazione di un estratto di 11 parole e nella stampa di tale estratto.**

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc, un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall'art. 2 della medesima solo qualora soddisfi **5 requisiti**, vale a dire qualora

- tale atto sia **temporaneo**;
- sia **transitorio o accessorio**;
- costituisca **parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico**;
- il procedimento sia eseguito **all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali**, e
- tale atto sia **privo di rilievo economico proprio**.

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

- **carattere cumulativo** dei requisiti (mancata osservanza di uno solo di essi implica che l'atto di riproduzione non è esente)
- disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (causa C-476/01 Kapper)

vale anche per l'art. 5, n.1 della Dir. Infosoc.

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

Infopaq sostiene che gli atti di riproduzione che vengono posti in essere durante il procedimento di raccolta dati soddisfano il requisito relativo al carattere transitorio...vengono cancellati alla fine del procedimento di ricerca elettronica!

risposta CGUE:

- atti di riproduzione esentati devono costituire **parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;**
- memorizzazione e cancellazione della riproduzione **non deve dipendere da un intervento umano discrezionale.**

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

33° considerando Dir. Infosoc: esempi

- **atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione.**

Atti di questo genere sono per definizione **creati e cancellati automaticamente e senza intervento umano.**

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

un atto può essere qualificato come «**transitorio**» esclusivamente qualora la sua **durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnico** in questione, restando inteso che tale procedimento deve essere **automatizzato** in modo tale da cancellare tale atto in maniera automatica, **senza intervento umano**, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un siffatto procedimento.

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

Nella causa principale, non può escludersi in radice che i 2 primi atti di riproduzione

- la creazione di file TIFF
 - e di file di testo derivanti dalla conversione dei file TIFF
- possano essere qualificati come transitori, essendo automaticamente cancellati dalla memoria informatica.

Dubbi sul terzo atto di riproduzione;

Sulle questioni da due a undici Attività di riproduzione in ambiente digitale

Ultimo atto di riproduzione del procedimento di raccolta dati: Infopaq effettua una riproduzione che si pone **al di fuori della sfera informatica**

- **stampa** dei file contenenti gli estratti composti da 11 parole
- **e riproduzione degli stessi su supporto cartaceo.**

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

La riproduzione, una volta fissata su tale supporto materiale, scompare solo nel momento della distruzione di tale supporto.

cancellazione di tale riproduzione **dipende dalla sola volontà dell'utilizzatore** di tale procedimento di raccolta dati.

La riproduzione rischia di persistere per un periodo prolungato in funzione delle necessità dell'utilizzatore.

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale

Ultimo atto del procedimento di raccolta dati utilizzato da Infopaq nel quale si stampano gli estratti composti da 11 parole **NON** rappresenta un atto transitorio ai sensi dell'art.5, n.1, della Dir. Infosoc.

NON soddisfa il 2° requisito enunciato dall'art.5, n.1 della Dir. Infosoc,

NON può essere esentato dal diritto di riproduzione previsto dall'art. 2 della direttiva stessa.

Sulle questioni da due a undici

Attività di riproduzione in ambiente digitale


Ne consegue che lo stesso procedimento di raccolta dati
utilizzato da Infopaq

NON può essere realizzato senza il consenso dei titolari di
diritti d'autore

e, pertanto, non è necessario esaminare se i quattro atti
costitutivi di tale procedimento rispettino gli altri requisiti
enunciati al citato art. 5, n. 1.

Sulle questioni da due a undici Attività di riproduzione in ambiente digitale

“Di conseguenza, le questioni da 2 a 12 devono essere risolte affermando che l’atto di stampa di un estratto composto da 11 parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento **non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.**”



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union


Dott.ssa

Francesca De Luca

Contatti



fdeluca@unite.it



[@euilap](https://www.instagram.com/euilap)



www.unite.it/UniTE/EUILAP